

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Pesca (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2284 (Scheda n. 1) Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Reg. CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in Mora ex articolo 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2004/2225 (Scheda n. 2) Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Reg. CE 2371/2002 e Reg. CE 2244/2003	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 1992/5006 (Scheda n. 3) Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Reg. CEE 2241/87 e Reg. CEE 2847/93	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Salute

Per il settore "salute", sussistono effetti finanziari in riferimento a numero 4 procedure, rispettivamente la n. 2009/2104, la n. 2008/2130, la n. 2007/4516 e la n. 2007/2443.

Con la prima di esse (n. 2009/2104), l'Italia viene indotta dalla Commissione all'introduzione, nell'ordinamento interno, di sanzioni adeguate, anche di tipo pecuniario amministrativo, rivolte a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH). L'applicazione di tali sanzioni pecuniarie, pertanto, comporterebbe un aumento del gettito erariale.

Per quanto inerisce alla procedura n. 2008/2130 - dal momento che le riscontrate inadempienze, concernenti la prevenzione fitosanitaria, sarebbero riconducibili all'insufficienza delle risorse finanziarie dei servizi all'uopo preposti - si determinerebbe un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto all'incremento delle spese necessarie per far fronte agli impegni di monitoraggio richiesti.

In ordine alla procedura n. 2007/4516, l'impatto rilevato è negativo in quanto si sostanzierebbe, nel caso di adeguamento alle censure europee, nella soppressione del tributo attualmente incidente sul diritto, spettante ai

fabbricanti di dispositivi medici, di offrire questi ultimi al servizio sanitario nazionale.

La procedura n. 2007/2443, infine, implica un effetto finanziario positivo nei termini di un eventuale aumento delle entrate, nel caso di un intervento normativo diretto all'introduzione di sanzioni pecuniarie, a corredo delle disposizioni attuative della disciplina comunitaria sul commercio dei precursori di droghe.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Salute (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/2104 (scheda n. 1) Regolamento 1907/2006 mancata comunicazione delle norme che prevedono sanzioni per violazioni al regolamento REACH	Violazione Regolamento 1907/2006	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2008/2030 (scheda n. 11) Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	Violazione direttiva 2000/29/CE e Direttiva 1994/3/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori spese
N. 2007/4516 (scheda n. 13) Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	Violazione Direttive 93/42/CEE; 90/385/CEE; 1999/93/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Minori entrate
N. 2007/2443 (Scheda n. 14) Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Trasporti

Nell'ambito del settore considerato, si rileva un'unica procedura - n. 2008/2097 - costitutiva di effetti finanziari, in termini di un aumento degli introiti erariali che si verificherebbe in dipendenza di una modifica normativa rivolta, in ottemperanza alle richieste della Commissione, a munire il Ministero dei Trasporti della possibilità di erogare sanzioni pecuniarie, a corollario della

propria posizione di autorità garante della concorrenza nell'ambito dei servizi ferroviari.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Trasporti (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2097 (Scheda n. 2) Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE

Sul totale delle 155 procedure aperte nei confronti dell'Italia, n. 18 casi hanno ricevuto una sentenza della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Trattato CE) dichiarativa dell'inadempienza dello Stato italiano e sono transitate alla fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE, che risulta orientata al secondo deferimento avanti alla Corte comunitaria, con l'eventuale esito finale dell'erogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro.

Di queste procedure, n. 8 casi di contenzioso risultano produttivi di effetti finanziari.

I settori, cui ineriscono le procedure ex art. 228 che presentano ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, sono l'"Ambiente" con 4 procedure, "Comunicazioni" con una procedura, "Concorrenza/Aiuti di Stato" con 2 procedure e "Lavoro e Affari Sociali" con una procedura.

Ambiente

Per l'"ambiente", il contenzioso riguarda 4 casi, di cui 3 casi (1998/4802, 1999/4797, 2000/4554) attengono alla contestazione dell'inosservanza della direttiva sui rifiuti 75/442/CE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE, mentre un caso concerne la violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

- ✓ Procedura n. 2001/4156 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche;
- ✓ Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);
- ✓ Procedura n. 2000/4554 - Discarica di rifiuti Campolungo (AP).

L'effetto finanziario negativo, connesso alle citate procedure, inerisce sia alle spese imposte dall'esigenza di interventi sull'ambiente finalizzati all'eliminazione o attenuazione dei danni esistenti, sia alle uscite corrispondenti alle eventuali sanzioni pecuniarie, la cui irrogazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee risulta probabile, stante l'attestazione di tali vertenze ad uno stadio molto avanzato della fase contenziosa ex art. 228 TCE (con l'eccezione della procedura n. 2001/4156, che è posizionata ancora alla Messa in Mora ex art. 228 TCE). Ovviamente il rischio del paventato effetto

negativo, concernente la sopportazione delle spese sanzionatorie, verrebbe neutralizzato ove si addivenisse, per le relative procedure, ad una loro preventiva composizione.

Settore Comunicazioni

Il settore in oggetto presenta una sola procedura (n. 2006/2114), transitata alla fase "contenziosa" ex art. 228, produttiva di effetti finanziari.

Tali effetti incidono in senso negativo sul pubblico bilancio.

Infatti la procedura in esame - come la precedente n. 2008/2258, segnalata nell'ambito delle vertenze, dotate di effetti finanziari, ancora ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 TCE - attiene in generale alla materia della contestata mancata realizzazione, in Italia, di impianti tecnologici evoluti, adeguati a garantire a qualsiasi utente telefonico, il quale componga il numero unico 112, la possibilità di mettersi in comunicazione egli stesso con il servizio di soccorso specificamente richiesto. Pertanto l'adeguamento alle censure comunitarie implica, per la procedura in oggetto, l'assunzione di considerevoli oneri da parte dello Stato italiano, in forza delle spese necessarie alla messa in opera degli impianti suddetti.

Settore Concorrenza ed Aiuti di Stato

Il settore in oggetto presenta numero 2 procedure, pervenute alla fase ex art. 228 TCE, produttive di effetti finanziari. In entrambi i casi si rileva un impatto di segno positivo per la finanza pubblica, dal momento che, per ottemperare alle richieste comunitarie, l'Italia deve attivarsi per provocare il rientro, nelle casse pubbliche, degli emolumenti corrispondenti agli "aiuti di Stato" indebitamente erogati

Si segnala tuttavia che, relativamente alla procedura 2006/2456, l'effetto positivo prima menzionato potrebbe essere contemperato da un effetto negativo conseguente al mancato recupero, in tempo utile, di tutte le erogazioni a favore delle imprese a prevalente capitale pubblico. Al perfezionamento di tale recupero nella sua integralità, infatti, si oppone l'attuale pendenza, di fronte alle giurisdizioni nazionali civili e tributarie, di processi interni instaurati dai beneficiari degli aiuti stessi, che hanno impugnato gli ordini di restituzione. Di conseguenza si profila la probabile evenienza che la Corte di Giustizia emetta una sentenza di condanna per l'Italia, corredata di pesanti sanzioni pecuniarie, se questo Stato Membro non perviene tempestivamente alla globale ripetizione del finanziamento pubblico in oggetto.

Settore Lavoro e Affari Sociali

In ordine al presente settore, consta la sussistenza di una sola procedura, pervenuta allo stadio "contenzioso" ex art. 228 e dotata di ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato.

Tale procedura (n. 2005/2114) comporta, in adeguamento ai rilievi della Commissione europea - che ha censurato la differenza di età pensionabile delle dipendenti pubbliche rispetto ai dipendenti pubblici, come contraria al principio della "parità di retribuzione" – la predisposizione di un intervento normativo che innalzerà a 65 anni l'età pensionabile delle donne ammesse al regime INPDAP, con la conseguenza di una diminuzione delle spese previdenziali a carico del bilancio pubblico.

La tabella seguente illustra gli elementi di sintesi relativi, per tutti i settori, alle procedure ex art. 228 implicanti effetti sul bilancio finanziario pubblico.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE Impatto finanziario (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
Scheda n. 1 Concorrenza 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori entrate erariali
Scheda n. 2 Concorrenza 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico	Recupero agevolazioni fiscali	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori entrate erariali e maggiori spese dovute a sentenza di condanna comunitaria.
Scheda n. 4 Comunicazioni 2006/2114 Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero Unico europeo	Violazione Direttiva 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese per impianti TLC

Scheda n. 12 Lavoro e Affari Sociali 2005/2114 Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Violazione art. 141 del Trattato CE	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Minori spese previdenziali
Scheda n. 30 Ambiente 2001/4156 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese per misure ambientali
Scheda n. 32 Ambiente 2000/4554 Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 33 Ambiente 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 34 Ambiente 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1 Rinvii pregiudiziali al 30 giugno 2009: dati di sintesi

La Corte di Giustizia delle Comunità europee detiene, in esclusiva, la funzione relativa all'interpretazione delle norme comunitarie, siano esse di rango "primario", cioè enunciate direttamente nei Trattati stessi istitutivi delle Comunità Europee, ovvero di rango "secondario", in quanto derivanti dai Trattati in via mediata, come emanate dagli organi ai quali i Trattati medesimi hanno attribuito, nelle debite forme, il potere di emanare regole vincolanti.

Alla sola Corte di Giustizia spetta inoltre la valutazione relativa alla validità delle norme comunitarie, fermo restando che tale giudizio può esercitarsi soltanto con riferimento alle norme "secondarie" (nei termini di un'indagine volta a verificarne la coerenza o meno con le disposizioni dei Trattati) e non, ovviamente, con riguardo alle stesse norme "primarie" sancite dai Trattati, stante l'assenza, al di sopra di esse, di norma comunitaria di maggior eminenza in base alla quale giudicare della loro legittimità.

Nell'ambito della presente trattazione, verranno prese in considerazione le sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni (es: ordinanze), mediante le quali la Corte di Giustizia, nell'arco temporale corrispondente al semestre 1° gennaio 2009 – 30 giugno 2009, si è pronunciata con riferimento a questioni concernenti l'interpretazione di norme comunitarie, essendone stata investita su "rinvio" ai sensi dell'art. 234 TCE. Non verranno considerati, viceversa, i pronunciamenti della Corte stessa relativi a questioni attinenti la validità di norme comunitarie "derivate".

Anche all'attività interpretativa, esercitata dalla Corte di Giustizia in base alla disciplina di cui all'art. 234 TCE, è possibile ricondurre l'esistenza di ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Tale incidenza finanziaria, a differenza di quella ricollegabile alle procedure di infrazione, è meno dirompente ed immediata.

Quando una normativa nazionale, giudicata incompatibile con alcune prescrizioni comunitarie, viene dalla Commissione fatta oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di Giustizia condivide l'assunto dell'esecutivo comunitario, lo Stato Membro che ha messo in vigore tale normativa è obbligato ad eliminarla dal quadro istituzionale interno e ad adottare, in via generale, i provvedimenti conseguenti alla sua soppressione. In tal modo, se la Commissione e la Corte, nell'ambito di una procedura di infrazione, hanno dichiarato una certa imposta contraria alle norme comunitarie, lo Stato Membro è tenuto non solo ad abrogare la legislazione fiscale che prevede tale imposta, ma a procedere ad un rimborso generale, nei confronti di tutti i soggetti gravati da detta imposta, di quanto loro

indebitamente prelevato, senza che gli stessi debbano attivare un giudizio autonomo finalizzato allo stesso scopo.

Diversamente, la soluzione di una questione interpretativa, da parte della Corte di Giustizia, non sancisce in via diretta l'obbligo di uno Stato membro di apportare modifiche al quadro normativo o amministrativo interno, quand'anche la corretta interpretazione della norma comunitaria "dubbia" metta in evidenza l'incompatibilità con essa di disposizioni normative o amministrative nazionali.

Per intendere l'impatto di un provvedimento interpretativo della Corte di Giustizia, bisogna rammentare che il pronunciamento di quest'ultima viene richiesto, attraverso lo strumento tecnico del "rinvio", nell'ambito di un giudizio che si tiene di fronte agli organi giurisdizionali interni di uno Stato Membro e viene sollecitato dal giudice stesso, onde dirimere le sue perplessità sull'esatto significato e sul campo di applicazione della norma comunitaria (in questo si risolve l'attività interpretativa).

La sentenza ex art. 234 TCE, quindi, che interviene nel contesto di un giudizio particolare fra determinati soggetti e di fronte ad un giudice specifico, è vincolante innanzitutto per il giudicante di fronte al quale pende la lite stessa - il quale dovrà decidere tenendo conto dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia - ma anche nei confronti degli altri organi giurisdizionali di fronte ai quali verrà eventualmente portata la controversia, se le parti decidono di esperire i gradi successivi del giudizio.

Peraltro, la sentenza della Corte di Giustizia assume una rilevanza che travalica i confini della singola controversia, in quanto costituisce un precedente vincolante per ogni giudice nazionale, di qualsiasi Stato Membro, che si trovi ad affrontare un caso analogo a quello che ha dato origine al pronunciamento stesso del giudice comunitario. Ne deriva che altri ricorrenti potrebbero esperire azioni giurisdizionali su fattispecie analoghe a quelle definite dalla Corte ex art. 234 TCE, estendendo in tal modo gli effetti, anche quelli eventuali di natura finanziaria, che risultano riconducibili alle sentenze da essa emesse ai sensi dell'art. 234 TCE.

Tuttavia gli effetti stessi, compresi quelli finanziari, del verdetto reso dalla Corte in sede interpretativa su rinvio ex art. 234 TCE, sono sempre "individuali", in quanto si rivolgono esclusivamente alle parti coinvolte in un giudizio interno. Essi si producono infatti, per gli operatori privati dei singoli Stati Membri, solo se i medesimi intentano appositi giudizi, nel cui contesto viene offerta loro l'opportunità, tramite il Giudice, di proporre un rinvio alla Corte di Giustizia per stimolare una pronuncia favorevole alla loro posizione, ovvero solo se, a conforto delle loro ragioni, adducono nel giudizio la posizione che la Corte di Giustizia ha già assunto in casi simili. Pertanto, nel caso di specie in cui, per esempio, l'incompatibilità di una imposta nazionale con un principio comunitario venga rilevata dalla Corte di Giustizia non nell'ambito di una procedura di infrazione, ma, ai sensi dell'art. 234 TCE, nel

contesto di una lite pendente di fronte ad un giudice interno, il rimborso del tributo illegittimo dipenderà, per gli altri contribuenti aventi diritto - i quali non siano parti del processo nel quale la Corte si è pronunciata - dal “se” tali contribuenti si determineranno ad instaurare un ennesimo giudizio interno. Diversamente, per le procedure di infrazione, l’adattamento della situazione interna ai principi comunitari, come fissati dalla Corte di Giustizia, dipende da un’intervento generale procedente direttamente dallo Stato Membro in quanto costretto ad attivarsi pena la comminatoria di pesanti sanzioni pecuniarie, per cui l’iniziativa del singolo privato diviene superflua.

Pertanto, l’entità degli effetti, anche finanziari, delle sentenze o di altri provvedimenti resi dalla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE, non sono di per sé di natura “generale”, per cui sono meno rilevanti rispetto a quelli derivanti dalla sentenze che la stessa Corte emana a definizione di una procedura di infrazione.

In questa sede sono stati considerati i casi di rinvio pregiudiziale su questioni interpretative, in ordine ai quali sono state emesse, dalla Corte di Giustizia a composizione della vertenza, “sentenze” o “ordinanze” nel periodo di riferimento della presente relazione.

Nell’ambito di numero 34 casi, si è operata una distinzione fra i rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani e quelli, esperiti da autorità giurisdizionali di altri Paesi comunitari, seguiti da sviluppi processuali cui ha partecipato anche il Governo italiano.

3.1.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei 34 casi complessivi, 11 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, la cui distribuzione, per i vari settori, è tale per cui i settori, individuati come “agricoltura”, “appalti”, “affari economici e finanziari”, “affari interni”, “giustizia”, “tutela dei consumatori”, “università e ricerca”, annoverano un solo rinvio ciascuno, mentre si registrano due casi sia per il settore “fiscalità e dogane” che per quello “lavoro e affari sociali”.

Per quanto attiene alla rilevazione degli effetti finanziari per le sentenze, emesse nel primo semestre 2009, relative ai rinvii promossi da giudici italiani, non emerge, in riferimento alle stesse, alcuna incidenza di ordine finanziario.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici italiani (Dati al 30 giugno 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 14.05.2009 Cause C-34/08	Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita – Compatibilità del Regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. 5, 32, 33 e 34 del Trattato CE (Tribunale di Padova)	NO
Sentenza del 19.06.2009 Causa C-538/07	Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi – art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 comma 1 bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo comma, D. Lgs n. 136/06) (Tribunale di Milano)	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-509/07	Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti – diritti del consumatore – art. 11, co 2, Direttiva 102/87/CEE (Tribunale di Bergamo)	NO
Ordinanza del 26.03.2009 Causa C-535/08	Art. 6 del trattato UE; art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE – condizioni di eleggibilità ad un'assemblea regionale – obbligo della residenza (TAR Sicilia)	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-1/08	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva 77/388/CEE – determinazione del concetto di luogo di utilizzazione della prestazione pubblicitaria (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Sentenza del 04.06.2009 Causa C-158/08	Politica doganale della Comunità europea – legislazione antidumping – regolamento CE n. 384/1995 – Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE n. 2913/1992). (Commissione Tributaria di Trieste)	NO
Sentenza del 2.04.2009 Causa C-394/07	Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte di Appello di Milano)	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa C-415/07	Regime di aiuti all'occupazione – aiuti di Stato a finalità regionale – interpretazione art. 87 del Trattato CE e del Reg. della Commissione n. 2204/2002 – verifica dell'incremento dei posti di lavoro (Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore)	NO

Ordinanza del 17.03.2009 Causa C-217/08	Art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – corrispettivi rendita INAIL, previsti in caso di decesso per infortunio – artt. 12 e 13 del Trattato CE (Tribunale di Milano).	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa da C- 352/07 a C- 356/07, da C- 365/07 a C- 367/07 e C- 400/07	Determinazione del prezzo di specialità medicinali – blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci – partecipazione delle imprese interessate – artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 89/105/CEE (TAR Lazio)	NO
Sentenza del 29.01.2009 Causa C-311/06	Riconoscimento di titoli rilasciati da un Paese Membro della CE – esercizio in Italia della professione corrispondente a quella cui il cittadino comunitario è abilitato nel Paese che ha rilasciato detti titoli – Direttive 89/48/CEE e 2001/19/CE (Consiglio di Stato)	NO

3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali straniere, sussistono allo stato complessivamente 23 casi, di cui:

un solo caso per il settore “affari esteri”, ancora un caso per il settore “agricoltura”, n. 4 casi per il settore “comunicazioni”, 3 casi per il settore relativo alla “libera prestazione di servizi e stabilimento”, 4 concernenti il settore “giustizia”, 4 per il settore “lavoro e affari sociali”, 2 per il settore “salute”, un unico caso attinente all’ambito della “tutela dei consumatori” e 3, infine, afferenti a quello denominato “fiscalità e dogane”.

In ordine ai rinvii pregiudiziali proposti da magistrature straniere, si riscontrano effetti finanziari con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia che ha deciso sul rinvio C-357/07 “Sesta Direttiva IVA-esenzioni- art. 13, parte A, n.1, lett.a) – prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali”. Il pronunciamento della Corte verte sulla illegittimità di una normativa fiscale nazionale che esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di servizi, erogate dai servizi pubblici postali, in base a contratti le cui condizioni sono state negoziate individualmente. Anche se la sentenza in questione è stata emanata su rinvio di un giudice del Regno Unito, la Commissione ha interpellato gli Stati Membri, fra cui l’Italia, affinché provvedessero a modificare, ove risultasse vigente sul loro territorio, una normativa interna analoga a quella inglese dichiarata illegittima dalla Corte. Poiché l’Italia ha adottato una normativa fiscale interna di questo tipo, si impone di conseguenza una modifica che preveda il passaggio delle suddette operazioni da un regime di esenzione ad uno d’imposizione, con il che il bilancio pubblico risentirà di un

effetto finanziario positivo, dovuto all'incremento del gettito IVA in misura di 5,6 milioni di Euro all'anno.

Di seguito si propone un prospetto, recante indicazione degli elementi identificativi essenziali dei "rinvii pregiudiziali" sollevati da giudici stranieri ex art. 234 TCE e relativi a questioni interpretative del diritto comunitario, sui quali la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata nell'arco del I° semestre 2009.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici stranieri (Dati al 30 giugno 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 17.02.2009 Causa C-465/07	Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da Direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3).	NO
Sentenza del 22.01.2009 Causa C-473/07	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame – ambito di applicazione della Direttiva 96/61/CEE, allegato I, punto 6.6, lett. a).	NO
Sentenza del 20.01. 2009 Causa C-240/07	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE	NO
Sentenza del 05.03.2009 Causa C-222/07	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive – direttiva del Consiglio 89/552/CEE	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-59/08	Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza – Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-533/07	Diritto di proprietà intellettuale – "prestazioni di servizi" – reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	NO

Sentenza dell'11.06.2009 Causa C-155/08 e C-157/08	Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati.	NO
Sentenza del 26.03.2009 Causa C-348/07	Estinzione di contratto di agenzia - determinazione dell'indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa C-523/07	Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D), 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza.	NO
Sentenza dell'11.06.2009 Causa C-429/07	Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 – Art. 81 e 82 del trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di "ammenda".	NO
Sentenza del 25.06.2009 Causa C-14/08	Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale – Atto notarile – Regolamento (CE) n. 1348/2000	NO
Sentenza del 20.01.2009 Causa C-350/06	Diritto alla concessione delle ferie o all'indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE.	NO
Sentenza del 20.01.2009 Causa C-520/06	Diritti di un lavoratore in assenza per malattia di durata indeterminata – art. 7, n. 1 della direttiva 2003/88/CE	NO
Sentenza del 05.03.2009 Causa C-388/07	Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-378/07, C-379/07 e C-380/07	Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-445/06	Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 Trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia degli scambi di carni fresche.	NO

Sentenza del 30.04.2009 Causa C-27/08	Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano – Art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – classificazione di prodotto presentato come integratore alimentare.	SI
Sentenza del 14.05.2009 Causa C-180/06	Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – Tutela consumatori – Contratti conclusi a distanza.	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-321/07	Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca.	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-171/07 e C-172/07	Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-357/07	Sesta direttiva IVA – esenzioni – art. 13 parte A, n. 1, lett. a) – prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali	SI
Sentenza del 18.06.2009 Causa C-303/07	Esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV – convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – Artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE.	NO
Sentenza del 18.06.2009 Causa C-566/07	Legge sull'imposta sulla cifra di affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva.	NO

CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO

4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 30 giugno 2009: dati di sintesi

Gli “Aiuti di Stato” erogati dall’Italia, che sono divenuti oggetto di contenzioso a livello europeo in forza della procedura ex artt. 87 e 88 TCE, sono stati raggruppati in quattro insiemi diversi. Tale classificazione si fonda sulla circostanza per cui i casi controversi risultano attestati, al 30 giugno 2009, a livelli distinti della procedura comunitaria, come di seguito descritto:

- fattispecie di “aiuti” in ordine ai quali è già stata assunta, dalla Commissione, la decisione di promuovere un’ “indagine formale” rivolta a valutarne la compatibilità o meno con i principi del libero mercato, ai sensi dell’art. 88, par. 2 del Trattato CE, non essendo ancora conclusa, al 30 giugno 2009, l’istruttoria nella quale si articola l’indagine stessa e risultando pertanto ancora incerto, a tale data, il giudizio circa la conformità o meno delle erogazioni alle regole della concorrenza;
- fattispecie di “aiuti” in relazione ai quali la Commissione, alla data del 30 giugno 2009, ha già assunto una “decisione di recupero”, risultando in corso il consequenziale procedimento inteso al rientro dell’erogazione;
- fattispecie di “aiuti” per i quali, alla data del 30 giugno 2009, la Commissione, a seguito della mancata esecuzione di una previa “decisione di recupero”, ha già trasferito il relativo procedimento alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, mediante “ricorso”;
- fattispecie di “aiuti” in ordine ai quali, alla data del 30 giugno 2009, è già stato emanato il verdetto della Corte di Giustizia che riconosce la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro, della “decisione di recupero”.

4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)

La prima categoria contempla n. 25 casi, in ordine ai quali la procedura di controllo comunitario sugli “aiuti di Stato” si trova ancora ferma al passaggio iniziale: in questa fase, infatti, la Commissione ha assunto, nei confronti dell’Italia, una decisione avente ad oggetto l’avvio di un’inchiesta rivolta a verificare la conciliabilità degli “aiuti di Stato”, erogati dal soggetto pubblico nelle specifiche circostanze, con il principio della libera concorrenza. Tale principio, infatti, reca implicito il divieto, per gli Stati Membri, di adottare misure